Io vorrei che i miei onorevoli colleghi vedessero un pochino quello che colà si è fatto e quello che si è speso per far sì che quella città, già così importante per tante altre ragioni, potesse un giorno divenire un centro universitario, e quindi rendersi sempre più degna com'è dell'ammirazione di tutto il paese.

Io farò inoltre osservare che in quella città esistono già tutte le istituzioni che la legge prescrive per le città di primo ordine, e c'è qualche cosa di più. C'è anche una scuola di commercio, una scuola modello, per cui lo Stato paga una piccola parte, e l'altra la Camera di commercio.

Ora, quando avete una provincia che fa enormi sacrifici; che già vi ha dato prova di voler avere un centro di studi; che è degna di averlo, domando io: perchè non trovar giustificato tutto ciò che la Commissione, per mezzo del suo relatore, ha detto intorno a questa città? Ma, ripeto, l'articolo per ora non istabilisce nulla; l'articolo non ha che un solo scopo: cioè che si tolga il dubbio non probabile, ma possibile che un giorno la città e la provincia di Bari, presentandosi al Governo per fare una convenzione, come ha fatto Firenze, possano essere respinte a causa dell'articolo 2 della presente legge. Quando, per esempio, le provincie adriatiche, riunite in consorzio, chiedessero di avere un centro di studi, desidero che il Governo non possa respingere la loro istanza; desidero che il Governo accolga le loro proposizioni e presenti la convenzione che possa essere stipulata, alla Camera. La questione rimane intatta. Dopo ciò, prego la Camera di non respingere questo articolo, poichè questo rifiuto importerebbe di chiudere sempre le porte a regioni importantissime del nostro paese, dicendo: voi non avrete mai un centro universitario; mentre centri universitari sono disseminati in tutta la superficie italiana. Io spero dunque che la Camera accolga la proposta unanime della sua Commissione. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grimaldi.

Grimaldi. La disposizione, della quale ora discute la Camera, è una disposizione di mera massima; ed io, veramente, non ne intendo le ragioni delle obiezioni. È un criterio, che stabilisce questo articolo, quello della necessità astratta di stabilire un'altra Università nelle provincie napoletane. Ma poichè si rimanda la esecuzione di questo concetto ad altra legge di là da venire, ad altre convenzioni e ad altri adempimenti per parte delle provincie dei comuni; la dichiarazione di massima non porta, per ora almeno, alcun risultamento pratico, nè pregiudica le ragioni di opposizione, neanche quelle esposte dall'egregio mio amico e collega Della Rocca. Quando ci verrà presentata la legge, sarà il caso di esaminare, se e dove debbasi creare la Università stabilita in massima per le provincie napoletane. Ma, senza soffermarmi su ciò, approvando il concetto che ha dettato questo articolo, limito il mio dire a proporzioni più modeste, a confini più determinati, a proposte più concrete.

Ma l'egregio collega Della Rocca, nell'opporsi alla disposizione contenuta nell'articolo del quale discutiamo, si opponeva anche all'aggiunta, che io e parecchi colleghi proponiamo all'articolo medesimo.

Quest'aggiunta ha lo scopo di determinare la sorte delle scuole universitarie, annesse ai licei d'Aquila e Catanzaro. Il mio discorso è limitato a queste ultime.

Solamente dirò all'egregio collega Della Rocca, che per esse la questione è tutt'affatto diversa da quella suscitata dall'articolo; poichè non si tratta d'impiantare una nuova Università, non si tratta di riconoscere un' Università esistente, non si tratta d'aumentare i mezzi materiali e morali di una Università che già funzioni. Si tratta invece nè più, nè meno che di un diritto acquisito, che le leggi possono benissimo distruggere, ma che farebbero meglio a rispettare.

E perchè la Camera sia convinta, che l'aggiunta relativa ai licei d'Aquila e Catanzaro non è campata in aria, nè dettata esclusivamente da spirito d'interesse di veder migliorate le proprie regioni, le proprie città, ma che trae origine da un diritto acquisito; mi si permetta, che ne faccia brevissimamente un cenno storico.

Le scuole universitarie, di cui parlo, furono istituite con decreto del 14 gennaio 1817, col quale vennero stabiliti quattro licei, in Salerno, Bari, Aquila e Catanzaro; sicchè da quell'epoca finora (22 febbraio 1884) quelle scuole hanno esistito e funzionato senza interruzione.

Hanno potuto talune volte avere vita prospera e lieta, altre volte vita grama ed infelice; ma hanno funzionato sempre in sì lungo periodo di tempo, e funzionano anche oggi in cui ho l'onore di parlarne alla Camera.

Il decreto del 1817 fu fatto in esecuzione del regolamento approvato con altro decreto del 14 febbraio 1816, relativo all'insegnamento a darsi nei reali licei. Con esso, nell'articolo 7, era disposto: " nei reali licei si possono ricevere i soli gradi d'approvazione e di licenza in giurispru-